

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 10 maggio 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 19

Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione Pag. 11343

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20

Modifica ed integrazione dell'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 35, recante: "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" Pag. 11344

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 21

Modifica all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 Pag. 11344

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 22

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico Pag. 11345

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 23

Modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) Pag. 11347

Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI

**Regolamento regionale Calabria 29 dicembre 2011, n. 8
Regolamento regionale relativo alla L.R. n. 28 del 22 novembre 2010.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17 maggio 2012, n. 4 dell'11 giugno 2012.

Pag. 11348

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

REGIONE CALABRIA BOLLETTINO UFFICIALE

A V V I S O

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 19

Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

*(Interventi in materia socio-sanitaria
e di contrasto alla povertà)*

1. In conformità agli obiettivi della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria» e conformemente alle strategie d'azione Europa 2020, la Regione Calabria compartecipa alla spesa sociale dei comuni calabresi, a partire dagli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione, attraverso:

a) una programmazione di interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità con particolare riguardo a quelli già garantiti con fondi pubblici;

b) il pagamento dei debiti su interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità già resi.

2. Il programma di interventi di cui al comma 1 è predisposto dal Dipartimento competente in materia di Politiche Sociali della Regione Calabria che definisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse, previa concertazione con gli enti interessati.

3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 5.500.000,00 con allocazione alla UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.

4. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione Calabria sostiene la spesa delle Aziende Sanitarie destinata al trasporto ambulanziario, previa adozione di un piano predisposto dal Dipartimento competente in materia di Tutela della Salute per i cui oneri è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 600.000,00 con allocazione alla UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in euro 6.100.000,00, si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscosse nel corso

dell'esercizio finanziario 2013 all'UPB 1.1.02 dell'entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 maggio 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20

Modifica ed integrazione dell'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 35, recante: «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica articolo 59 ter l.r. 32/1996)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente: «7 bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 maggio 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 21

Modifica all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 69/2012 il periodo: «Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze della manodopera impegnata nei Piani attuativi di Forestazione relativi agli anni 2011 e 2012 ...» va sostituito con il seguente: «Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi agli anni 2011 e 2012...».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 maggio 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 22

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(*Obiettivi*)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, lettere r) e s) dello Statuto e nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia:

a) riconosce il pubblico interesse alla conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio speleologico ad essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali, turistici e sportivi;

b) promuove la conoscenza, l'utilizzo didattico e la fruizione pubblica dei luoghi di interesse geologico e speleologico nonché dei paesaggi carsici, in modo compatibile con la conservazione del bene;

c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali, degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea.

2. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

a) il miglioramento della conoscenza, la conservazione ed il monitoraggio del patrimonio speleologico regionale e della biodiversità ipogea;

b) la conservazione, il potenziamento e l'aggiornamento del catasto speleologico regionale;

c) la fruizione pubblica e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico compatibili con la conservazione del bene stesso;

d) la prevenzione degli incidenti e la sicurezza dei fruitori del patrimonio speleologico della Regione;

e) la formazione di nuovi speleologi e la diffusione della speleologia in genere attraverso appositi eventi formativi e divulgativi.

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Nella presente legge si intende per:

a) «speleologia», il complesso delle attività di esplorazione, documentazione e studio delle cavità naturali e artificiali nonché delle evidenze naturali e culturali in esse osservabili;

b) «speleologi», tutti coloro che in forma associativa o individuale svolgono attività di ricerca, esplorazione, documentazione, studio, divulgazione e difesa del patrimonio speleologico;

c) «gruppi speleologici», tutte le forme associative legalmente costituite con sede legale nel territorio regionale, dotate di uno statuto con finalità speleologiche regolarmente registrato alla data dell'entrata in vigore della presente legge, o successivamente a tale data forme associative legalmente costituite da almeno due anni e aventi uno statuto con finalità speleologiche e che dimostrino in modo oggettivo e verificabile di svolgere attività speleologica;

d) «patrimonio speleologico», l'insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici e non in ambiente terrestre e/o marino, ma anche creati da attività di natura antropica in contesti naturali o urbani. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

1) «sistemi carsici», ovvero complessi di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;

2) «grotte naturali», ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai cinque metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, paleontologico, biologico, mineralogico, idrogeologico o naturalistico;

3) «cavità artificiali», ovvero l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo, di particolare valore storico, artistico, archeologico, architettonico, naturalistico o geominerario;

4) «grotte archeologiche», ovvero tutte le cavità – a prescindere dalla loro estensione – che conservino al loro interno testimonianze riferibili ad antiche frequentazioni umane o che contengano giacimenti d'interesse paleontologico o paleontologico;

5) «grotte e cavità turistiche», ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e disciplinate.

2. La Regione Calabria riconosce quali scuole di speleologia quelle regolarmente associate al Club Alpino Italiano (CAI) ed alla Società Speleologica Italiana (SSI) e le ulteriori scuole che svolgano la loro attività sul territorio calabrese dotate di un regolamento che rispetti l'incolumità fisica delle persone e degli istruttori nonché il patrimonio speleologico. Le scuole di speleologia hanno l'onere di formare nuovi speleologi e di diffondere attraverso corsi di formazione le tecniche e le conoscenze relative alla frequentazione degli ambienti sotterranei a prescindere dalla loro origine naturale o artificiale.

Art. 3

(*Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico*)

1. La Regione Calabria riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e della struttura competente sul territorio regionale, il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria (SASC), in conformità a quanto stabilito nell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

2. Il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed, eventualmente, il recupero dei caduti nell'ambiente ipogeo nel territorio regionale spetta al SASC, come stabilito dalle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo

nazionale soccorso alpino e speleologico) e 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).

Art. 4

(Catasto Speleologico della Calabria)

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio sotterraneo, la Regione riconosce l'attività e l'assetto preesistente del Catasto delle Grotte della Calabria e del Catasto delle Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana ed istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, presso il Dipartimento dell'ambiente il Catasto Speleologico della Calabria (di seguito denominato CSC) il quale riunisce:

- a) il Catasto delle Grotte della Calabria (di seguito CGC);
- b) il Catasto delle Cavità Artificiali della Calabria (di seguito CCAC);
- c) il Catasto delle Grotte Archeologiche della Calabria (di seguito CGAC).

2. La conservazione, il potenziamento e l'aggiornamento dei dati catastali sono curati dal Dipartimento ambiente della Regione con il supporto dei gruppi speleologici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

- a) l'elenco delle grotte naturali del CGC;
- b) l'elenco delle cavità artificiali del CCAC;
- c) l'elenco delle grotte archeologiche del CGAC. Questi tre elenchi vengono curati e aggiornati a titolo gratuito da appositi curatori.

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

Art. 5

(Gestione, tutela e pianificazione)

1. I catasti di cui all'articolo 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. L'accesso alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Nei luoghi individuati dai catasti di cui all'articolo 4 è fatto divieto di:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) alterare il regime idrico e della circolazione dell'aria con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
- c) alterare la morfologia del terreno;
- d) accedere se non per attività di esplorazione, ricerca, formazione e didattica;

e) asportare o danneggiare o vendere affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paleontologici;

f) realizzare nuove cave e discariche.

4. I divieti di cui al comma 3 si estendono ad eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nei catasti di cui all'articolo 4 ed il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.

5. Il sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela, su motivata indicazione degli organi competenti, qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, fatte salve le prerogative di cui all'articolo 3.

6. Il sindaco, su segnalazione degli organi competenti, in caso di necessità, indifferibilità ed urgenza, può disporre il divieto di accesso alle grotte nelle quali siano presenti reperti paleontologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità ed interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e della flora, fatte salve le prerogative di cui all'articolo 3.

7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

8. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei catasti di cui all'articolo 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

9. La Regione, tramite l'assessorato all'ambiente, senza oneri a carico del bilancio regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico attraverso la stipula di apposite convenzioni nel rispetto della normativa vigente con i gruppi speleologici di cui all'articolo 2, gli istituti di ricerca e le associazioni attive nello studio, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Ferme restando le competenze stabilite in materia penale e di danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comportano la riduzione in ripristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) violazione dei divieti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 3 dell'articolo 5 da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10 mila 330;

b) violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 3 dell'articolo 5 da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 5;

c) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 7

(Funzioni di controllo e sorveglianza)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente o gli enti preposti alla tutela provvedono ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.

2. Ferme restando le funzioni istituzionali del Corpo Forestale dello Stato previste dalla vigente normativa, le funzioni di controllo e sorveglianza possono altresì essere svolte dalle polizie provinciali e municipali, le quali si avvalgono, ove necessario, di speleologi e organizzazioni speleologiche di cui agli articoli 2 e 3. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati dipartimentali delle foreste.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 maggio 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 23

Modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche articoli 4, 5 e 6 l.r. 21/2010)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), per come modificato dalla legge regionale 10 febbraio 2012, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) le parole, «alla data del 21 agosto 2010,» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010, le parole «di quello legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «di quello esistente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole «del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 106/2011».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 maggio 2013

Scopelliti

REGOLAMENTO REGIONALE N. 8 DEL 29/12/2011
REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLA L.R. N. 28 DEL 22/11/2010.

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17.05.2012 e n. 4 dell'11.06.2012).

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento regionale reca norme attuative degli artt. 2, 9, 14 e 15 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 relativamente agli standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive agonistiche e non, ai contributi regionali per attività sportive e manifestazioni sportive e relativamente alla Commissione regionale per lo sport.
- 2) Il presente regolamento si compone di n. 4 sezioni.

SEZIONE 1
IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 2
Standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive

- 1) La Regione Calabria in materia di impiantistica sportiva rinvia alla normativa vigente in materia e recepisce le "Norme Coni per l'Impiantistica Sportiva" (approvate dalla G.B. del CONI con deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008), ed ai regolamenti specifici delle Federazioni Sportive e Discipline Associate alle quali devono attenersi tutti coloro che intendono realizzare un impianto sportivo o intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria.

Articolo 3
Pareri CONI

- 1) Tutti coloro che intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria finalizzati ad ottenere un contributo per gli impianti sportivi devono acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari all'esecuzione delle opere, nonché i pareri di competenza del Coni, in base al "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1421 del 25 giugno 2010.

Articolo 4
Censimento e classificazione impianti sportivi

- 1) La Regione Calabria acquisisce, con cadenza quinquennale, i dati fondamentali relativi agli impianti sportivi per definire, descrivere e catalogare in modo corretto e sufficientemente dettagliato la dotazione impiantistica della nostra regione attraverso la trasmissione di una scheda di rilevazione impiantistica sportiva alle associazioni/società sportive ed agli Enti locali redatta a cura del Dipartimento competente.
- 2) In base alle informazioni acquisite, il Dipartimento predisporrà una banca dati riguardante tutti gli impianti sportivi e gli spazi di attività esistenti in Calabria, attestando la presenza o meno dei requisiti sufficienti all'esercizio di una pratica sportiva a qualsiasi livello, indicando quelli nei quali si svolge abitualmente una attività e che presentano un utilizzo di interesse pubblico, anche se di proprietà e/o gestione privata, ad eccezione di quelli turistico alberghieri.
- 3) La rilevazione delle strutture sportive finalizzata al censimento sarà così suddivisa:

a) spazio di attività sportiva o gruppo di spazi di attività uguali, dovendosi intendere per spazio di attività un ambito conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività ludico sportive;

b) impianto sportivo, dovendosi intendere tale un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi accessori e/o servizi. ovvero il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento delle attività sportive, realizzato in conformità ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate e in condizione di igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le norme vigenti in materia. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

a) Spazi per attività sportiva (campi all'aperto, piste, palestre, piscine, vasche e relativi percorsi);

b) Servizi di supporto (Atrio, spogliatoi atleti ed istruttori, servizi igienici annessi, docce, passaggio obbligatorio, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);

c) Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);

d) Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);

e) Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno;

f) Spazi esterni di pertinenza (area filtro di sicurezza, verde libero ed attrezzato).

c) complesso sportivo, dovendosi considerare quale l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi.

d) Rimangono escluse dal censimento le piste da sci per la pratica del fondo, della discesa e dello snowboard, che rimangono oggetto di specifica disciplina.

Articolo 5

Codice di qualità sportiva

1) La Regione Calabria, in sede di censimento quinquennale degli impianti, attribuisce a questi un codice di qualità sportiva.

2) Sono individuate due classi di requisiti fondamentali e necessari per l'attribuzione del Codice di "qualità sportiva":

a) l'aspetto dimensionale dello spazio sportivo in rapporto alle misure definite dalle varie federazioni sportive per ciascuna tipologia di attività, ovvero la potenziale valenza dello spazio sportivo;

b) l'aspetto prestazionale legato alle condizioni di conservazione dello spazio sportivo ed alla dotazione di servizi di supporto che ne definiscono il grado ed il livello di fruibilità.

3) Il parametro di classificazione prende in considerazione e valuta separatamente queste due classi di requisiti fondamentali.

4) Il codice di classificazione individuato, è composto da una lettera, che rappresenta la valutazione primaria, riferita alle dimensioni dello spazio sportivo in rapporto alle direttive federali e quindi alle

diverse tipologie dell'omologabilità, e da un numero che costituisce la classificazione secondaria, relativa al grado di qualità dello spazio sportivo e della dotazione dei servizi di supporto.

5) Per quanto riguarda la classificazione primaria sono individuate tre tipologie dimensionali:

a) gli impianti identificati con la lettera "C" hanno finalità ludico-sportive ed una valenza locale, piccolo comune o ristretto ambito territoriale. Lo spazio sportivo ha dimensioni inferiori ai limiti previsti l'omologabilità;

b) gli impianti identificati con la lettera "B" hanno una valenza zonale quartiere, comune di medie dimensioni o più comuni limitrofi di piccole dimensioni. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili e, se previsto dalle norme federali, omologabili per attività di basso o medio livello;

c) gli impianti identificati con la lettera "A" sono dimensionati per manifestazioni ai massimi livelli agonistici internazionali e nazionali. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili per le massime competizioni e con una sufficiente dotazione di servizi e precisamente:

a) piazzole attrezzate complanari o sopraelevate al campo di gioco fornite di energia elettrica e di opportuni cavi standard a norma vigente per riprese televisive e/o radiofoniche per collegare le suddette piazzole ad una sala tecnica centrale, in base alla disciplina sportiva prevalente, delle postazioni cronista dotate n. 2 prese di energia elettrica per postazione e presa per collegamento ethernet (rete locale), i cavi confluiscono in una sala tecnica;

b) una sala tecnica di ripresa e monitoraggio dove attestare le linee di comunicazione interne (reti locali dati) ed esterne, i cavi (rame e/o fibra) per le riprese televisive e radiofoniche nonché le apparecchiature elettroniche di supporto;

c) almeno una torre di collegamento per ponti radio "terrestri televisivi e radiofonici" nonché spazi per sistemi via satelliti, da collocare in fase di realizzazione in luogo opportuno per essere utilizzata per riprese televisive e radiofoniche in diretta;

d) piazzole anche all'esterno dell'impianto sportivo per Pullman attrezzati di regia Finale, Pullman per gruppi elettrogeni autotrasportati, Pullman di registrazione, Pullman per studio mobile per la cronaca, mentre all'interno dell'impianto sportivo sala stampa, sala conferenza stampa con pannelli mobili per riportare gli sponsor delle manifestazioni in calendario;

e) dalla sala tecnica collegamenti anche con megaschermo TV, se presente, sul campo da gioco, per facilitare la comunicazione degli spettatori presenti sul campo da gioco.

6) Analogamente per la classificazione secondaria sono state individuate 3 classi di fruibilità e dotazione di servizi di supporto.

7) Gli elementi considerati per formare la sintesi valutativa sono rappresentati dallo stato di conservazione dello spazio sportivo, dalla dotazione di spogliatoi atleti con relativi w.c. e docce, spogliatoi arbitri, n. posti spettatori, w.c. spettatori, magazzini, locale pronto soccorso.

8) Le classi individuate sono:

- "4", corrispondente allo spazio non utilizzabile per motivi di igiene e sicurezza o di mancanza di autorizzazioni, o per altra causa;

- "3", corrispondente ad una situazione di inadeguatezza dello stato conservativo o della dotazione di servizi di supporto, rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo o alle necessità della pratica sportiva prevalente, cioè lo spazio sportivo risulta scarsamente utilizzabile;

- "2", corrispondente ad una situazione media rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo, sufficiente alla pratica sportiva anche se con dotazioni minimali;

- "1", corrispondente ad una condizione ottimale, adeguata alla tipologia dello spazio sportivo ed alle necessità della pratica sportiva prevalente, ovvero uno spazio sportivo pienamente utilizzabile in relazione al livello di classificazione primaria.

9) Per la classificazione sarà utilizzato un programma informatico basato su un algoritmo, che valutando dimensioni e dotazioni esprimerà automaticamente il codice di classificazione dello spazio sportivo.

10) La classificazione si articola su una lettera, che partendo dal livello più basso "C", poi "B", e "A", indica i tre livelli crescenti della valutazione in rapporto agli standards dimensionali dello spazio sportivo, combinata con un numero da 4 a 1 che indica in maniera crescente il livello di

fruibilità dello spazio sportivo e la valutazione quantitativa/qualitativa della dotazione di servizi di supporto all'attività.

Articolo 6

Spese di gestione degli impianti sportivi

1) Ai sensi delle legge n. 28 del 22/11/2010 art. 13 comma 1 lettera c) sono individuate le spese di gestione degli impianti sportivi ammissibili a contributo.

2) Sono considerate spese di gestione strettamente connesse alla fase di avvio e messa a regime:

- a) contratti canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua
- b) spese di guardiania fissa
- c) polizza assicurativa dell'impianto
- d) spese impianto antintrusione ed eventuale videosorveglianza
- e) spese relative alla predisposizione piani di sicurezza
- f) contratto rifiuti solidi urbani

3) Sono considerate spese di gestione ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti:

- a) canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua
- b) canoni rifiuti solidi urbani

4) In base al successivo comma 2 lettera a) dello stesso art. 13, ai fini delle agevolazioni che possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport, la percentuale sulle spese complessivamente sostenute sarà indicata nei Piani annuali di intervento di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, ovvero negli avvisi pubblici per la concessione del contributi regionali.

SEZIONE 2

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 22.11.2010

Articolo 7

Soggetti beneficiari

3) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 le società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI e alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali.

Articolo 8

Presentazione delle domande

- 1) La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante della società sportiva
 - a) entro il 30 aprile, per le società con bilancio sportivo solare
 - b) entro il 31 dicembre, per le società con bilancio sportivo statutario

2) Ciascuna domanda di ammissione a contributo deve contenere:

a) generalità della Società Sportiva richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail; generalità del legale rappresentante della Società Sportiva richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail

b) Relazione dettagliata dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente nella quale tra l'altro siano messe in evidenza:

- il numero di atleti e/o squadre che hanno partecipato alle attività agonistiche federali organizzate dalle FSN, DSA, EPS con l'indicazione delle categorie di appartenenza
- i risultati agonisti conseguiti.

La relazione deve essere convalidata dall'organo periferico competente o dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società

- c) Bilancio Consuntivo con allegato verbale di approvazione dell'assemblea dei Soci;
- d) Certificazione dell'Organo sportivo che attesti che il Presidente e i Dirigenti nel corso dell'attività oggetto del contributo non siano incorsi in squalifiche superiori a un anno.
- e) Statuto ed Atto Costitutivo
- f) Iscrizione al Registro Nazionale del Coni

Articolo 9 ***Istruttoria***

1) Al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, l'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande.

2) L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria - Dipartimento Turismo - via San Nicola Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale.

3) Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

Articolo 10 ***Graduatoria***

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 7 deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

- a) Attività Internazionale Mondiali - Europei - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;
- b) Attività Nazionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e Risultati agonistici distinti per categoria;
- c) Attività Interregionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;
- d) Attività Regionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, -Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

2) Fra gli elementi di valutazione negativa saranno prese in considerazione le eventuali squalifiche dei dirigenti della Società sportiva interessata.

3) Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse.

4) La graduatoria contiene le domande finanziate, le domande finanziabili e le domande escluse per mancata presentazione della documentazione richiesta.

5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a Finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - si procederà competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 11

Liquidazione dei contributi

1) Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria viene data comunicazione al soggetto ammesso a contributo, che dovrà consegnare entro 30 giorni successivi alla struttura competente le fatture in originale riferite all'attività per un importo almeno pari al finanziamento concesso pena, la decurtazione dell'importo a contributo.

Articolo 12

Controlli e revocche dei contributi

1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:

- a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento stesso;
- b) qualora nel caso di richiesta chiarimenti e/o integrazioni, questi non siano forniti nel termine assegnato;
- c) qualora l'attività, a seguito di controlli, risulti già finanziata dalla Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento.

SEZIONE 3

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ART. 15 LEGGE REGIONALE N.28 DEL 22.11.2010

Articolo 13

Soggetti beneficiari

1) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 15 comma 1 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 di seguito elencati:

- a) le società sportive, FSN, DSA, EPS e le Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro.
 - b) I comitati periferici calabresi del CONI delle FSN, DSA, EPS e i Comitati calabresi delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
- 2) La Regione ai sensi dell'art. 15 comma 2 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria organizzata dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.

Articolo 14

Presentazione delle domande

1) Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento Turismo sport spettacolo e politiche giovanili 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva. L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria Dipartimento Turismo sport spettacolo - Via San Nicola n. 6 Pal. Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale. Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

- 2) La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto organizzatore dell'evento.
- 3) Ciascuna domanda di contributo, ai sensi dell'art. 15 comma 1 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, deve contenere:
 - a) generalità della Società o dell'Ente richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail e generalità del legale rappresentante della Società e/o dell'Ente richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail;
 - b) una relazione dettagliata dell'iniziativa o progetto nella quale siano messe in evidenza le finalità di promozione e sviluppo della manifestazione;
 - c) preventivo delle spese;
 - d) Dichiarazione sostitutiva riguardante l'idoneità dell'impianto sportivo;
 - e) Statuto e Atto Costitutivo (solo per le società);
 - d) Certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni (solo per le società).

Articolo 15 ***Istruttoria***

1) Sono escluse dall'istruttoria le domande che non pervengono nei termini indicati dal presente regolamento. Eseguita l'istruttoria delle domande, l'Ufficio preposto darà comunicazione all'interessato sull'ammissibilità/inammissibilità di inserimento nella graduatoria per la eventuale concessione del contributo.

Articolo 16 ***Graduatorie***

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. a) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) Livello della manifestazione:

- mondiale
- europeo
- nazionale
- interregionale
- regionale

b) Categoria della manifestazione:

- assoluti
- giovanile

c) Preventivo di spese strettamente inerente l'organizzazione della manifestazione.

2) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. b) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) numero associazioni o scuole coinvolte a livello territoriale;

b) numero di giovani partecipanti a livello territoriale;

c) numero di istruttori e tecnici qualificati coinvolti a livello territoriale;

d) preventivo di spese strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione (e se è di tipo nazionale o internazionale, limitatamente agli impianti di tipo "A", la presenza o meno di sale tecniche e sistemi per le riprese televisive e radiofoniche che permettono una promozione della manifestazione anche nelle diverse regioni e nazioni di origine delle squadre partecipanti e/o dei singoli atleti).

3) La Regione predispone annualmente due graduatorie:

- a) entro il 31 luglio, per le istanze presentate nel corso del primo semestre dell'anno corrente;
- b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente;
- 4) La graduatoria dovrà contenere l'indicazione delle istanze finanziate, di quelle finanziabili e delle istanze escluse per carenza di requisiti o per assenza o irregolarità documentale;
- 5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - l'Ufficio competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 17

Liquidazione dei contributi (1)

1) Entro 30 gg successivi all'approvazione della graduatoria secondo i termini indicati dal Regolamento la Regione da comunicazione ai soggetti interessati dell'eventuale concessione a contributo.

2) Entro i 30 gg. successivi alla su indicata comunicazione i soggetti ammessi a contributo devono presentare la seguente documentazione:

- a) richiesta liquidazione contributo per organizzazione di manifestazioni sportive;
- b) relazione della manifestazione che evidenzi quanto segue:
 - denominazione della manifestazione e livello (mondiale, europeo, internazionale, nazionale, interregionale, regionale);
 - località e data;
 - elenco degli atleti o squadre partecipanti;
 - risultati e classifiche, se previste;
 - elementi che evidenziano il richiamo sportivo della manifestazione e il livello promozionale;
- c) rendiconto economico
- d) fatture in originale nella misura pari al contributo riconosciuto;
- e) giustificativi di spese sostenute strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

3) Nel caso in cui i giustificativi dovessero risultare inferiori rispetto al preventivo presentato, l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare una decurtazione dell'importo concesso a contributo.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 17 maggio 2012.

Articolo 18

Controlli e revoche dei contributi

1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:

- a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento regionale;
- b) qualora la richiesta di integrazione di documenti e chiarimenti, nel caso di difformità delle direttive di tipo procedurale indicate nel presente regolamento, questi non siano forniti nel termine assegnato;
- c) qualora l'iniziativa, a seguito di controlli, risulti già finanziata da altri settori della Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento;
- d) ove l'iniziativa realizzata non corrisponda a quella preventivata.

SEZIONE 4

COMMISSIONE REGIONALE PER LO SPORT

Articolo 19

Istituzione

1) In attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 è istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento Turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.

Articolo 20

Durata

1) La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

2) L'Amministrazione Regionale procede alla nomina dei quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e uno dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), dei due rappresentanti degli EPS e dei due esperti in materia sportiva, di cui al comma 3 lettere j, k e l dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010, attraverso uno specifico avviso pubblico, finalizzato alla selezione degli aspiranti interessati a fare parte di questa Commissione.

3) Qualora nel corso del mandato un componente della Commissione venga per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare della carica, la Giunta Regionale provvede alla sua sostituzione. Il componente subentrato durerà in carica solo per il periodo residuo di durata dell'originario componente.

Articolo 21

Convocazioni

1) La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore regionale allo sport, o da un suo delegato, ed è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

2) È necessario che venga indicato espressamente l'ordine del giorno, ai fini della validità della convocazione.

3) La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data individuata per la riunione.

4) Il componente della Commissione decade nel caso in cui non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate.

5) Il componente delegato deve essere in possesso di regolare delega da parte dell'organo che rappresenta.

Articolo 22

Attività della Commissione

1) L'attività della Commissione consiste in:

- a) esprimere pareri obbligatori in ordine ai seguenti punti:
 - parere in ordine agli interventi di cui all'art. 13 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 comma 1 lett. c e d e comma 2 lett. a;
 - parere in ordine agli interventi di cui agli art. 14 e 15 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 per la verifica della rispondenza dell'operato effettuato in sede di istruttoria dalla struttura regionale competente relativo alle istanze presentate dai soggetti interessati rispetto ai criteri stabiliti nel Piano triennale e nel Piano annuale

- parere in ordine agli interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive di cui all'art. 17 della L.R. n. 28 del 22.11.2010

b) deliberare in ordine ai seguenti punti:

- proposta al Dipartimento competente del Piano regionale triennale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 22.11.2010

- proposta al Dipartimento competente del Piano annuale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno

- proposta al Dipartimento competente delle eventuali modifiche al Piano annuale di intervento, su richiesta del Dipartimento competente nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame ed indicati nell'ordine del giorno.

2) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3) La Commissione individua soggetti e organizzazioni con i quali stabilire rapporti permanenti di collaborazione e propone al Dipartimento competente l'adozione di protocolli di intesa.

4) La Commissione infine può favorire momenti di raccordo con i settori dell'Amministrazione regionale interessati alla promozione e allo sviluppo dello sport.

5) Per l'approfondimento di problemi e lo sviluppo di progetti speciali può chiedere al Dipartimento competente l'istituzione di gruppi di lavoro.

6) Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti, anche dipendenti della Regione Calabria, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore è proposta dalla Commissione e deve essere autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

Articolo 23

Pareri

1) I pareri devono essere rilasciati su espressa richiesta dell'Amministrazione regionale e per iscritto, con la firma di tutti i componenti la Commissione.

Articolo 24

Deliberazioni

1) Ogni riunione deve essere verbalizzata e firmata al termine della riunione stessa.

2) Nel verbale devono essere espresse chiaramente le decisioni della Commissione, che vengono trasmesse dal segretario verbalizzante alla struttura competente in materia di sport.

3) Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale messo a disposizione, sentito il Presidente della Commissione e con le modalità previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale.

Articolo 25

Attività di confronto con le Federazioni

1) La Commissione può deliberare in ordine a specifici problemi e porre in essere idonee forme di contatto, collaborazione, confronto e partecipazione con le federazioni sportive operanti a livello locale, con gli enti di promozione sportiva territoriali, con le associazioni sportive locali e con tutti i soggetti interessati al settore sport.

2) La Commissione può consultare periodicamente i soggetti di cui al precedente punto e proporre alla Giunta Regionale l'organizzazione di conferenze regionali sullo sport e delle attività fisico-motorie.

Articolo 26 **Compensi e rimborsi**

- 1) Ai componenti la Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta purché documentate, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.
- 2) La richiesta di rimborso deve essere effettuata al Dirigente del settore sport che ne dispone entro 30 giorni la liquidazione, dopo averne esaminato l'ammissibilità.
- 3) A tutti i componenti della Commissione è corrisposto il rimborso, delle spese di viaggio l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
- 4) Per il funzionamento della Commissione, a carico del bilancio della Regione Calabria viene assicurato un apposito finanziamento, determinato sulla base del programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.

Articolo 27 **Norme Transitorie e finali (1)**

- 1) Nelle more dell'approvazione del Piano Triennale - 2013/2015 - e del Piano Annuale - 2013 - di interventi, le somme stanziare nel bilancio regionale - anno 2012 - di cui alla L.R. n. 28/2010 - Norme in materia di Sport - saranno utilizzate per il medesimo anno a sostegno delle manifestazioni sportive, previa presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 15 della suddetta, Legge.
 - 2) I criteri adottati per l'individuazione delle manifestazioni sportive beneficiarie di eventuali contributi sono:
 - a) importanza dell'evento sportivo (numero associazioni coinvolte, numero di partecipanti ed atleti coinvolti, preventivo di spesa strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione);
 - b) sostegno alle discipline emergenti;
 - c) promozione, attraverso la realizzazione dell'evento sportivo, dell'immagine della Regione Calabria;
 - d) valorizzazione del territorio regionale in termini turistici ed economici;
 - e) peculiarità del progetto ed impatto sociale nel territorio calabrese;
 - 3) L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute;
- (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 4 dell'11 giugno 2012.

Articolo 28 **Disposizioni finali**

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale, comunitarie e regionale vigente in materia.
- 2) Il presente regolamento regionale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del provvedimento di emanazione dell'atto da parte del Presidente della Giunta Regionale.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.